



**COMUNE DI CAMPOFORMIDO**  
**Provincia di Udine**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

ANNO 2019  
N. 8 del Registro Delibere

**OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di **Marzo** alle ore **18:00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
Bertolini Monica	Sindaco	Presente
Zuliani Davide	Consigliere	Presente
Bacchetti Barbara	Consigliere	Presente
Cattaruzzi Gianfranco	Consigliere	Presente
Romanello Pietro	Consigliere	Presente
Baruzzo Dario	Consigliere	Assente
Fontanini Paolo	Consigliere	Presente
Mariuz Elisa	Consigliere	Presente
Baisero Antonella	Consigliere	Presente
Compagnoni Diego	Consigliere	Presente
Tosolini Alessandro	Consigliere	Presente
Bacchetti Andrea	Consigliere	Assente
Romanini Christian	Consigliere	Presente
Comand Federico	Consigliere	Presente
Merola Massimiliano	Consigliere	Presente
Gatti Stefano	Consigliere	Presente
Furlani Erika	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto:** I.U.C. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

Il Sindaco

PREMESSO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 37, lettera a), della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale è prevista la cessazione al 31/12/2018 della sospensione degli aumenti dei tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 il quale stabilisce che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. c) che ha disposto che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ATTESO che gli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.);

CONSIDERATO che con la L. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTA la L. 228/2012, e successive, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/07/2013, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la Legge 147/2013 (commi da 707 a 721) che ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016):

- il comma 10 che stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2016 che la base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- il comma 13 che ha stabilito con decorrenza dal 01/01/2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- il comma 21 e 22 che stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti;

- il comma 53 che ha stabilito con decorrenza dal 01/01/2016 che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATA la Legge 145/2018 (commi 705,1092) che ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2019:

- il comma 705 che stabilisce che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

- il comma 1092 che stabilisce che la riduzione prevista in caso di comodato delle abitazioni dall'art.13, comma 3, lettera 0a), del D.L. 201/2011 si applica anche nel caso di decesso del comodatario in favore del coniuge in presenza di figli minori

RICHIAMATA la Legge 147/2013 l'art. 1 comma 639, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677, nel quale si stabilisce che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

RICHIAMATI in particolare i commi 7-8-9-10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 i quali stabiliscono la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97:

- di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- di ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- di incrementare la detrazione prevista di € 200,00 (art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011) per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICORDATO che il tributo, in linea generale, verrà disciplinato nella sua applicazione, nel rispetto del quadro generale delineato dalle normative succitate;

RITENUTO di considerare la deliberazione Consiliare quale atto regolamentare dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.);

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 3DF del 18/05/2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2018, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni da applicare in questo Comune per l'anno 2018 relativamente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

RITENUTO di confermare per il corrente anno 2019, relativamente all'I.M.U., le aliquote fissate per l'anno 2018;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze eccetto che per gli immobili di categoria A/1, A/8, A/9;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono (ex art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011), i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- in merito all'Imposta Municipale Propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) come già stabilito con deliberazione consiliare n. 21 del 27/09/2013;

VISTA la disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, la quale ha eliminato la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale ai fini IMU gli immobili posseduti dai cittadini Italiani residenti all'estero, prevedendo contestualmente, a decorrere dal 2015, una assimilazione ex lege a favore di una ed una sola unità immobiliare posseduta dagli iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26/02/2019, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state approvate, relativamente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) le aliquote per l'anno 2019, da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale,

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ATTESO che nella bozza del Bilancio di Previsione 2019-2021 è previsto il gettito dei tributi;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26 febbraio 2019 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile dell'Imposta municipale propria;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal T.P.O. Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

propone

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di dare atto che l'Imposta Municipale Unica verrà disciplinata nella sua applicazione nel rispetto del corpo normativo puntualmente delineato nelle premesse;
3. di dare atto che la deliberazione di Consiglio Comunale è un atto a natura regolamentare dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
4. di confermare **l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2019 nel Comune di Campoformido pari a 7,60 %**;
5. di stabilire, per quanto esposto in premessa, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per il 2019, le seguenti aliquote da applicarsi in questo Comune:

n.	DESCRIZIONE	Aliquota	DETRAZIONE
1	Abitazione principale (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	esente ex lege	///
2	Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	4,00 %	€ 200,00
3	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale	7,60 ‰	
4	Aree fabbricabili	7,60 ‰	
5	Terreni agricoli	7,60 ‰	
6	Unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata	4,60 ‰	
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	esente ex lege	

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dagli iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208);
8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, punto sei-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, “per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, ridotta al 75 per cento”;
9. di prendere atto che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
10. di trasmettere telematicamente il presente atto attraverso il sito [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) come stabilito dalla nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343 e nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale;
11. di dichiarare la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall'articolo 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004.

Proponente: Il Sindaco  
F.to rag. Monica Bertolini

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà lettura del dispositivo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare vengono registrati su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI:	n. 15
ASSENTI:	n. 02 (Baruzzo D., Bacchetti A.)
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. 05 (Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)
ASTENUTI:	n. nessuno

### DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI:	n. 15
ASSENTI:	n. 02 (Baruzzo D., Bacchetti A.)
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. 05 (Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)
ASTENUTI:	n. nessuno

### DELIBERA

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i..

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Campoformido, 13 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio  
F.TO STEFANIA PUPPO

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Campoformido, 13 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.TO STEFANIA PUPPO

---

---



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Bertolini rag. Monica

Il Segretario  
F.to Pagano dott. Filippo

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 26/03/2019 al 10/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campoformido, li 26/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Cristiana Visentin

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 26/03/2019 al 10/04/2019 senza/con reclami o denunce avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 11/04/2019.

Campoformido, li \_\_\_\_\_

L'Incaricato

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

L'Incaricato